



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria
Ufficio Sostegno al settore zootecnico

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

(Reg. UE n. 2021/2115 del Consiglio)

Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027
(DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 e s.m.i.)

Bando per l'attivazione dell'intervento
SRA18 – IMPEGNI PER L'APICOLTURA
(Art. 70 Reg. UE 2115/2021)

Sommario

Premessa	4
Art. 1 - Clausola di salvaguardia	4
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Descrizione dell'intervento	5
Art. 4 - Collegamenti e combinazione con altri interventi dello Sviluppo Rurale 2023-2027 E OCM MIELE	6
Art. 5 - Ambito di intervento	7
Art. 6 - Beneficiari	7
Art. 7 - Requisiti e condizioni di ammissibilità	7
7.1 - Requisiti soggettivi.....	7
7.2 - Altri requisiti di ammissibilità.....	8
7.3 - Cause di esclusione	8
Art. 8 - Impegni del beneficiario	8
Art. 9 - Durata e decorrenza degli impegni.....	10
Art. 10 - Variazioni soggettive e oggettive durante il periodo di impegno (Varianti)	10
10.1 - Riduzione del numero di alveari sotto impegno	11
10.2 - Ampliamento del numero di alveari sotto impegno.....	11
10.3 - Cambio beneficiario, subentro negli impegni e cessione degli alveari totale o parziale	11
Art. 11 – Cause di forza maggiore	12
Art. 12 - Clausola di revisione	12
Art. 13 - Importo del sostegno	13
Art. 14 - Dotazione finanziaria	13
Art. 15 - Principi di selezione delle domande di sostegno	13
Art. 16 - Presentazione della domanda di sostegno	14
Art. 17 - Documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno.....	15
Art. 18 – Istruttoria delle Domande di Sostegno	15
Art. 19 - Concessione dei benefici.....	17

Art. 20 – Domanda di Pagamento.....	17
Art. 21 - Istruttoria delle Domande di Pagamento	18
Art. 22 – Controlli e Sanzioni.....	19
Art. 23 - Errori palesi.....	19
Art. 24 - Reclami e ricorsi	20
Art. 25 - Informativa trattamento dati personali e pubblicità.....	20
Art. 26 - Disposizioni generali.....	21
Riferimenti normativi	21
Allegati	22

PREMESSA

Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo approvato con la DGR 904/2022 prevede l'attivazione dell'intervento SRA18 – Impegni per l'apicoltura, sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (PSP) approvato dalla Commissione europea¹.

L'intervento è concepito come strumento di tutela della biodiversità a sostegno della "architettura verde" della nuova politica agricola comunitaria; esso è finalizzato a garantire la presenza delle api in aree ad elevato valore naturalistico dove il servizio di impollinazione contribuisce alla salvaguardia di specie vegetali, anche se di minore interesse mellifero, importanti dal punto di vista della biodiversità e della tutela degli ecosistemi. L'intervento non è quindi finalizzato al potenziamento e al miglioramento della redditività dell'apicoltura, né riguarda aree caratterizzate da usi agricoli intensivi – ad esempio frutteti, agrumeti, ecc. – ad elevata potenzialità mellifera e appetibilità da parte degli apicoltori e dove gli stessi proprietari sono disponibili a pagare gli apicoltori per il servizio di impollinazione reso dalla presenza delle arnie. Per quanto sopra detto, la collocazione delle arnie nelle aree eleggibili prevede il pagamento di un premio a carattere "compensativo" del minor reddito degli apicoltori, prodotto da minori rese produttive in miele (tendenzialmente) e da maggiori costi legati alla lontananza delle postazioni degli apiari.

Per maggiori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRA18 del documento CSR sopra citato e alla corrispondente scheda intervento del PSP (entrambi consultabili mediante accesso al sito web: <https://www.regione.abruzzo.it/content/complemento-di-programmazione-abruzzo>).

ART. 1 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. La Regione Abruzzo ha adottato con la massima tempestività il proprio CSR al fine di consentire lo sviluppo di fasi procedurali funzionali all'attivazione di numerosi interventi gestionali a favore del clima e dell'ambiente sin dalla prima annualità della nuova programmazione (anno solare 2023), evitando discontinuità rispetto all'attuale periodo di programmazione in corso di completamento e anche al fine di imprimere da subito la massima capacità di spesa del nuovo programma. Considerando che il quadro normativo e procedurale nazionale e regionale finalizzato alla realizzazione del PSP e dei CSR regionali non è ancora completato, il presente bando è attivato "sotto condizione" in relazione alle integrazioni che potranno essere apportate, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente bando, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
 - a) che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla scheda dell'intervento SRA18, sia a livello di PSP 2023-2027 sia di CSR2023-2027;
 - b) che, in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando, l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal PSP 2023-2027 e dal CSR 2023-2027 è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente bando, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non potranno essere prese in considerazione.

¹ Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final del 2.12.2022

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Azienda: L'insieme delle unità di produzione gestite dall'apicoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente bando sono eleggibili agli aiuti soltanto le aree ricadenti nel territorio regionale.
2. Fascicolo aziendale: contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1° dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dall'intervento. Ogni richiedente l'aiuto, prima della presentazione della domanda di cui al presente bando, ha l'obbligo di costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA. Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento. I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente bando, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuare l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente bando.
3. Soggetti autorizzati: sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sugli interventi del CSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.
4. Ai sensi della Legge 24 dicembre 2004, n. 313² "*Disciplina dell'apicoltura*" si intende per:
 - a) arnia: il contenitore per api;
 - b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
 - c) apiario: un insieme unitario di alveari;
 - d) postazione: il sito in cui viene collocato un apiario;
 - e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
5. Ai sensi del presente bando, per zona di foraggiamento (o pascolamento) si intende lo spazio in cui le api, partendo dal loro alveare, si spingono per effettuare il bottinaggio.
6. BDA: Banca Dati Apistica Nazionale, le cui modalità e procedure operative sono stabilite nel Decreto interministeriale 4 dicembre 2009.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento "Impegni per l'apicoltura" si rivolge a beneficiari che praticano l'attività apistica in aree caratterizzate dalla presenza di sistemi agricoli a bassa intensità e sistemi agro-silvo pastorali di valore naturalistico, dove l'attività svolta dalle api, insieme ad altri insetti pronubi, contribuisce alla conservazione della flora spontanea e alla salvaguardia della biodiversità.
2. L'intervento mira sia a contrastare il declino degli impollinatori, sia a supportare pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità mediante un sostegno economico a copertura dei maggiori costi e minori guadagni per l'attività effettuata in aree che, pur presentando diversità di specie vegetali agrarie e naturali,

² L'art. 2, comma 3 della Legge n. 313 del 24 dicembre 2004 reca le definizioni di cui ai successivi punti da a) ad e) qui testualmente riportate

risultano di minore valore nettario e vengono normalmente escluse anche dalla pratica del nomadismo apistico per via dei maggiori costi di trasporto e per le minori rese produttive.

3. Tuttavia, in tali aree l'apicoltura rappresenta un'attività molto importante per il mantenimento dell'agro-biodiversità grazie all'opera d'impollinazione realizzata dalle api, laddove sia garantito l'equilibrio ecosistemico tra specie allevate e specie selvatiche (apoidei imenotteri), compresi gli impollinatori in senso generale (es. lepidotteri, coleotteri, ditteri, ortotteri etc.). Per questo motivo l'intervento prevede un numero massimo di alveari per postazione di modo tale da limitare eventuali effetti di competizione con i pronubi selvatici.
4. L'obiettivo dell'incremento del numero di alveari presenti nelle aree suddette, oltre al nomadismo apistico, è rivolto anche all'allevamento stanziale con particolare riferimento alla capacità di coprire periodi più lunghi di fioritura, per specie di minore importanza nettario, che l'allevamento nomade non è normalmente in grado di assicurare.
5. Vi è, comunque, una stretta correlazione tra attività e territorio determinata dal raggio di azione delle api operaie durante il bottinaggio. La superficie utilizzabile da una famiglia di api, in genere, è quella ricadente nel raggio teorico di 3 km rispetto alla collocazione dell'alveare. Considerato che la presenza di barriere naturali e la variabilità di ricchezza di *pabulum* riducono sensibilmente l'effettivo raggio di azione delle operaie, esso è convenzionalmente fissato in 2,2 Km, individuando in tal modo la distanza minima che deve esistere tra apiari con lo stesso codice allevamento (nella Banca dati dell'anagrafe apistica - BDA) ammessi all'impegno del presente intervento.
6. L'intervento pertanto si compone di due azioni tra loro alternative, vale a dire che lo stesso apiario non può essere impegnato su entrambe le azioni durante il periodo di impegno. Le due azioni sono le seguenti:
 - a) Azione 1 "Apicoltura stanziale";
 - b) Azione 2 "Apicoltura nomade".
7. Ciascun richiedente può presentare domanda di sostegno per una sola Azione. L'accesso alla specifica Azione è determinato dalla classificazione degli apiari da mettere sotto impegno registrati nella BDA.

ART. 4 - COLLEGAMENTI E COMBINAZIONE CON ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE 2023-2027 E OCM MIELE

1. Per migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori sono promosse, nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche destinate ai beneficiari dell'intervento SRA18.
2. Può inoltre essere prevista l'attivazione dell'intervento SRA18 anche nell'ambito di un intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.
3. Al fine di non pregiudicare l'implementazione dell'intervento settoriale OCM miele della PAC 2023-2027 (sottoprogramma Apistico della Regione Abruzzo) la demarcazione con l'azione B4 Misure Settoriali "Razionalizzazione della transumanza", con particolare riferimento all'acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto per il nomadismo, è assicurata nel modo seguente: il beneficiario dell'intervento settoriale potrà accedere ad ACA 18, Azione 2, solo se all'interno dell'azione B4 non accede al pagamento per l'acquisizione di servizi di trasporto. Si assicura pertanto che i servizi di trasporto non sono oggetto di doppio pagamento.

ART. 5 - AMBITO DI INTERVENTO

1. L'intervento è localizzato nelle aree del territorio regionale individuate nella "*Carta delle aree ammissibili all'intervento SRA18*" con riferimento ad habitat naturali e semi-naturali rispondenti alle finalità e ai criteri generali di impostazione suddetti. Per ciascun habitat sono individuate alcune specie vegetali "guida" identitarie con il rispettivo calendario di fioritura. In relazione alle caratteristiche delle specie vegetali presenti, ciascun habitat è suddiviso in zone con differente livello di rilevanza ai fini delle finalità conservazionistiche dell'intervento (alta, bassa). L'Allegato del presente Bando, che ne è parte integrante e sostanziale, riporta in dettaglio le modalità di selezione delle aree eleggibili e le metodologie adottate per l'individuazione degli habitat, le schede sintetiche di ciascun habitat con le specie identitarie e i rispettivi calendari di fioritura. Sul sito web regionale è altresì pubblicato il link dove è possibile accedere al geo portale della Regione Abruzzo o scaricare una mappa interattiva (web-gis) in formato html consultabile tramite qualsiasi browser (sia da smartphone, PC desktop, o tablet), appositamente predisposta per supportare la verifica di idoneità dei siti prescelti per il posizionamento degli apiari sulla base della loro georeferenziazione.
2. Tenuto conto che l'intervento prevede un periodo minimo di permanenza delle arnie nelle aree eleggibili pari a 60 giorni solari, il calendario di fioritura delle specie "guida" consente di definire, per ciascun Habitat, una data di inizio (inizio della fioritura più precoce) e di fine periodo di pascolamento (fine della fioritura più tardiva) che rappresenta l'intervallo temporale massimo per il posizionamento di un apiario. Fatto salvo il suddetto periodo minimo di sosta, è facoltà dell'apicoltore spostare il/i proprio/i apiario/i all'interno della stessa area (habitat), ovvero tra habitat diversi nell'ambito delle aree ammissibili, in funzione dei diversi periodi di fioritura delle specie guida dell'habitat (o degli habitat di interesse), anche ai fini di indirizzi produttivi inerenti alle tipologie di miele che ogni beneficiario intende produrre. Ulteriori disposizioni in proposito sono riportate nel successivo art. 8 (impegni dei beneficiari).

ART. 6 - BENEFICIARI

1. L'intervento è rivolto a:
 - a) apicoltori³ singoli o associati;
 - b) enti pubblici gestori di aziende agricole che esercitano attività di apicoltura.

ART. 7 - REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Tutti i requisiti necessari per accedere al sostegno devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenuti per tutto il periodo di impegno (5 anni), pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste ed il recupero della sovvenzione, salvo diversa disposizione definita dall'Organismo Pagatore Agea nell'ambito delle disposizioni di gestione delle domande di pagamento.

7.1 - REQUISITI SOGGETTIVI

1. I beneficiari dell'intervento devono essere registrati nella Banca Dati Apistica (BDA) nazionale ai sensi della Legge 313/2004, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda di sostegno.

³ L'art. 3 della Legge 313/2004 definisce "apicoltore" chiunque detiene e conduce alveari, "imprenditore apistico" chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; "apicoltore professionista" chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile a titolo principale.

2. Per le domande presentate da società di capitali o cooperative:
 - a) il firmatario deve essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
 - b) la società titolare della domanda di sostegno deve essere vigente alla data di sottoscrizione della stessa.
3. Per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico, il firmatario deve essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati.

7.2 - ALTRI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Il patrimonio apistico detenuto dal beneficiario deve essere sottoposto a censimento annuale secondo le procedure e nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Il numero minimo di alveari richiesto per l'adesione all'intervento è fissato in 50 unità costituenti uno o più apiari.
3. L'attività apistica ai sensi del presente intervento – stanziale o nomade – deve essere realizzata collocando gli apiari all'interno delle aree eleggibili individuate nella Cartografia delle aree ammissibili all'intervento SRA18 di cui all'art.5.
4. La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei pagamenti erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti, o l'esclusione annuale laddove previsto dalle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore come disciplinate dal successivo articolo 11.
5. Ciascun richiedente può presentare, per il presente avviso pubblico, **una sola domanda di sostegno e per una sola Azione**. Nel caso di presentazione di più domande, è considerata ammissibile soltanto l'ultima presentata in ordine di tempo. Tutte le altre sono pertanto dichiarate inammissibili.

7.3 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso i richiedenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) siano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
 - b) abbiano conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni, durante i quali hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
2. L'assenza delle suddette cause di esclusione deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 da allegare alla domanda di sostegno.

ART. 8 - IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

1. I beneficiari devono rispettare per tutta la durata dell'intervento i seguenti impegni:
 - a) praticare l'attività apistica nelle aree eleggibili individuate nella Cartografia delle aree ammissibili all'intervento SRA18 di cui al precedente art.5 (I01);
 - b) non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione, rispettando una distanza minima tra gli apiari della medesima azienda, con lo stesso codice allevamento, sotto impegno non inferiore a 2,2 km (I02);

- c) per l’Azione 2: mantenere il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall’intervento per un numero minimo di giorni pari a 60, e in funzione dei periodi di fioritura delle essenze botaniche dell’habitat interessate (I04);
 - d) per l’Azione 1: mantenere il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall’intervento per 365 giorni/anno (I05);
 - e) redigere ed aggiornare annualmente di una **relazione tecnica sottoscritta dal richiedente** (I06) recante:
 - i. le aree prescelte dall’apicoltore per il posizionamento degli apiari (identificate da coordinate GPS) e le relative specie botaniche interessate, come definite dalla Carta delle aree eleggibili all’intervento SRA18;
 - ii. il numero di alveari che si intende posizionare per postazione;
 - iii. per gli aderenti all’Azione 2, il periodo di permanenza degli apiari in funzione dei calendari di fioritura delle specie botaniche interessate nel rispetto dell’impegno di cui alla lett. c); qualora siano previsti riferimenti ad essenze botaniche e/o a calendari di fioritura non riportati dalla Cartografia delle aree eleggibili, gli stessi devono essere opportunamente giustificati/motivati nella relazione tecnica;
 - iv. per gli aderenti all’Azione 2, qualora l’apicoltore intenda spostare uno o più apiari in diverse postazioni – ciascuna per un periodo di permanenza non inferiore al periodo minimo di 60 giorni suddetto – la relazione tecnica deve individuare preventivamente e geo-referenziare ogni postazione;
 - f) per l’Azione 2, ogni postazione scelta dal beneficiario deve essere registrata nell’apposita sezione apistica della BDA con l’indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, rilevati tramite strumentazione GPS. Le coordinate GPS suddette individuano il centro di una circonferenza con raggio non superiore a 50 metri lineari entro la quale devono essere posizionate le arnie dell’apiario (I07);
 - g) fornire apposita certificazione di appartenenza all’*Apis mellifera Ligustica*, senza riferimento ad ecotipi locali, in un unico campione rappresentativo per ogni apiario oggetto di impegno ACA18; nelle successive annualità di impegno analoga certificazione dovrà essere prodotta solo in caso di acquisto di regine e/o di famiglie di api.
2. I beneficiari si impegnano altresì a creare ed aggiornare costantemente un documento denominato “**Registro aziendale**” (I03) nel quale annotare gli elementi di tracciabilità delle operazioni di movimentazione degli apiari effettuate dalle aziende stesse, con l’indicazione delle zone/postazione (identificate mediante coordinate GPS) in cui viene collocato ciascun apiario e la registrazione mensile delle eventuali operazioni di spostamento. La registrazione delle operazioni deve avvenire nello stesso giorno di inizio delle medesime, riportando almeno le seguenti indicazioni:
- i. Giorno di inizio operazioni;
 - ii. Luogo in cui viene posizionato l’apiario corredato di coordinate GPS;
 - iii. Numero di alveari collocati nella postazione;
 - iv. Essenza/e presenti nella zona di foraggiamento.
 - v. Per l’Azione 2 il Documento di accompagnamento “Dichiarazione degli spostamenti per nomadismo” (allegato C dell’Anagrafe Apistica)

3. La fine delle operazioni, corrispondente al giorno in cui l'apiario viene spostato in un'altra zona/postazione, deve essere registrata nello stesso giorno in cui avviene tale spostamento; dal registro si deve evincere un quadro degli spostamenti **effettuati**, su quali habitat e tipologia di fioritura, in quale periodo e per quanti giorni (la durata minima di collocazione di un apiario deve essere pari almeno alla durata del periodo di fioritura di un'essenza identitaria dell'habitat prescelto). Il registro delle operazioni deve essere conservato dal Beneficiario per tutta la durata dell'impegno ed esibito ai Soggetti incaricati dei controlli.
4. Una copia del registro aziendale deve essere allegata alle domande di pagamento annuali; i dati e le informazioni ivi contenute sono oggetto di controllo in occasione del sopralluogo eseguito in sede di istruttoria per la liquidazione del pagamento annuale e nell'ambito di controlli in loco.
5. L'impegno di identificazione della postazione dichiarata dall'Apicoltore nella Relazione tecnica e nel Registro aziendale è verificato attraverso la consultazione della BDA.
6. Per gli aderenti all'Azione 2, i beneficiari provvedono ad acquisire l'assenso, anche informale, del/i proprietario/i dei terreni prescelti, al posizionamento delle arnie di ciascun apiario, nonché all'accesso degli incaricati dei controlli sul posto del presente intervento.
7. I beneficiari sono inoltre soggetti all'obbligo di conservazione della documentazione inerente la domanda di sostegno e le domande di pagamento per almeno 5 anni dalla fine del periodo di impegno.
8. Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle sanzioni (riduzioni/esclusioni) definiti con specifici provvedimenti nazionali e regionali in attuazione dei regolamenti attuativi del Reg. (UE) 2115/2021.
9. Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo unionale, nazionale e/o regionale di riferimento.

ART. 9 - DURATA E DECORRENZA DEGLI IMPEGNI

1. Gli impegni previsti dall'Intervento SRA18 hanno una durata di 5 (cinque) anni e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 10 - VARIAZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO (VARIANTI)

1. Durante il periodo di impegno possono avvenire cambiamenti rispetto alla domanda di sostegno iniziale che riguardano gli apiari oggetto di impegno (variazioni oggettive), così come il soggetto beneficiario (variazioni soggettive), fermo restando l'obbligo del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione accertato in sede di istruttoria della domanda di sostegno iniziale e di concessione del sostegno. Tali evenienze comportano la presentazione di domande di variante secondo le indicazioni seguenti, nonché per le casistiche e le condizioni sotto le quali queste variazioni sono possibili. Se le variazioni in questione non comportano modifiche dell'ammontare del sostegno né costituiscono modifiche sostanziali dell'intervento rispetto alle sue finalità, esse sono semplicemente comunicate alla Regione e divengono operative a far data dal rilascio della domanda di variante nell'applicativo SIAN; negli altri casi, le modifiche costituiscono varianti sostanziali e devono essere istruite ed approvate dagli Uffici regionali preposti.
2. La modifica di un qualsiasi elemento descritto nella relazione tecnica iniziale, allegata alla domanda di sostegno, di cui all'art. 8, comma 1, lett. e) costituisce una **variante non sostanziale** da comunicare alla

Regione attraverso la compilazione e il rilascio di una apposita domanda di variante secondo le funzionalità del SIAN.

10.1 - RIDUZIONE DEL NUMERO DI ALVEARI SOTTO IMPEGNO

1. Ai fini del presente bando è possibile ridurre il numero degli alveari ammessi nella domanda di sostegno durante il periodo d'impegno, alle seguenti condizioni:
 - a) contenere la riduzione del numero di alveari entro la soglia massima del 20% e comunque garantendo la dotazione minima prevista dai requisiti di ammissibilità dell'intervento;
 - b) nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza tra il numero di alveari ammessi nella domanda di sostegno e quelli che soddisfano i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
 - c) se la differenza tra il numero di alveari ammessi inizialmente e quelli mantenuti durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, o non viene rispettato il numero minimo di alveari costituenti l'apiario, l'impegno decade e la domanda di pagamento è esclusa a meno che:
 - i. il numero di alveari è ridotto per cause di forza maggiore;
 - ii. il numero di alveari è ridotto per subentro nell'impegno da parte di altri soggetti.

10.2 - AMPLIAMENTO DEL NUMERO DI ALVEARI SOTTO IMPEGNO

1. L'aumento del numero di alveari durante il periodo d'impegno è possibile senza incremento dell'importo del sostegno annuale concesso al beneficiario stabilito per Fascia di sostegno di cui all'articolo 13

10.3 - CAMBIO BENEFICIARIO, SUBENTRO NEGLI IMPEGNI E CESSIONE DEGLI ALVEARI TOTALE O PARZIALE

1. Per «cessione di alveari» si intende la transazione relativa alle unità di produzione considerate; il «cedente» è il beneficiario i cui alveari sono ceduti ad altro beneficiario; il «cessionario» è il beneficiario a cui sono ceduti gli alveari.
2. Se nel corso del periodo di impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente gli alveari oggetto di impegno a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto di cessione venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero sia rilasciata da questi ultimi una specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.
3. Il subentrante ha l'obbligo di mantenere gli impegni assunti dal cedente in termini di:
 - a) conduzione degli alveari senza soluzione di continuità;
 - b) aver assunto alla data di subentro i requisiti di ammissibilità previsti nella domanda di sostegno in merito all'iscrizione nell'anagrafe apistica (BDA).
4. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'AdG.
5. La domanda di variante per cambio beneficiario deve essere presentata tramite il SIAN. Il cambio del beneficiario è ammesso per:
 - a. decesso del Beneficiario;
 - b. incapacità professionale;

c. cessione dell'Azienda.

6. L'apicoltore che subentra nel mantenimento degli impegni assunti con la domanda di sostegno da parte del cedente, nel corso del restante periodo di impegno non può a sua volta cedere l'impegno assunto, pena l'applicazione delle penalizzazioni previste, le quali avranno effetto anche sul soggetto cedente.
7. L'apicoltore che ha ceduto gli impegni ad altro soggetto, qualora rientri in possesso degli alveari precedentemente ceduti, può riassumere in proprio l'impegno ceduto a condizione che lo stesso non abbia subito interruzioni.
8. Qualora il cessionario, totale o parziale, non subentri nel rispetto dell'impegno per il periodo residuo, lo stesso si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno ed è consentita solo nel caso di cessione volontaria rappresentata da un'interruzione intenzionale del titolo di conduzione degli alveari. Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto gli alveari, tutti o in parte, sono ubicati su superfici oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

ART. 11 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 e specificatamente:
 - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - e) il decesso del beneficiario;
 - f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Promozione delle filiere e della biodiversità Agraria" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, pena dell'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

ART. 12 - CLAUSOLA DI REVISIONE

1. In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito delle operazioni di cui al presente intervento "ACA18 - Impegni per l'apicoltura", al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

2. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

ART. 13 - IMPORTO DEL SOSTEGNO

1. È previsto un pagamento annuale forfettario per beneficiario come di seguito rappresentato:
- Fascia 1 – apicoltori con un numero di alveari sotto impegno da 50 a 60: € 1.450,00;
 - Fascia 2 – apicoltori con un numero di alveari sotto impegno maggiore di 60 e fino a 80: € 1.850,00.

ART. 14 - DOTAZIONE FINANZIARIA

- La dotazione finanziaria dell'intervento SRA18 e del presente bando è pari ad € 1.000.000,00 (euro un milione).
- La Regione si riserva, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili e qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del CSR, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a provenienti da eventuali rimodulazioni del piano finanziario del CSR, o da economie realizzate nell'ambito del presente bando.

ART. 15 - PRINCIPI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

- Le domande di sostegno presentate sono selezionate in base ai principi di selezione dell'intervento, esplicitati nel PSP 2023-2027 e nel CSR relativi alla localizzazione degli apiari (P01) ed alla tipologia di allevamento apistico (P02).
- Per tutte le domande risultate ammissibili il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria procederà alla valutazione di merito attraverso l'applicazione, a ciascuna domanda, dei criteri di selezione e dei punteggi di seguito specificati:

Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
1.1 Localizzazione degli apiari	20	<ul style="list-style-type: none"> - 100%: tutti gli apiari oggetto di impegno sono collocati sopra gli 800 metri di altitudine come rilevato da loro geo-referenziazione riportata nella domanda di sostegno; - 75%: tutti gli apiari oggetto di impegno sono collocati tra i 400 e gli 800 metri di altitudine come rilevato da loro geo-referenziazione riportata nella domanda di sostegno; - 50%: tutti gli apiari oggetto di impegno sono collocati sotto i 400 metri di altitudine come rilevato da loro geo-referenziazione riportata nella domanda di sostegno.
2.1 Allevamento apistico certificato secondo il metodo biologico	30	<ul style="list-style-type: none"> - 100%: il soggetto proponente è titolare di allevamenti apistici certificati secondo il metodo biologico ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle produzioni biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - 0%: assenza del requisito.

- La soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno consiste in un punteggio complessivo verificato non inferiore a 10 punti.

ART. 16 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire a partire data di pubblicazione dell'apposito avviso di apertura sul portale SIAN ed entro i termini disposti in tale avviso.
2. La domanda di sostegno deve essere compilata e trasmessa esclusivamente per via telematica, secondo le modalità procedurali fissate da AGEA, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, previa apertura del fascicolo aziendale informatizzato, di cui al D.P.R. n. 503/99, e validazione dello stesso mediante la sottoscrizione della "scheda di validazione".
3. I dati inseriti nel fascicolo aziendale e rilevanti ai fini delle domande sono automaticamente importati nelle domande e possono essere modificati solo attraverso l'aggiornamento del fascicolo. La fase di predisposizione del fascicolo aziendale validato dal proponente è propedeutica alla presentazione della domanda di sostegno che è compilata sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale.
4. Le funzionalità software realizzate in ambito SIAN consentono al richiedente anche la presentazione in proprio (in qualità di utente qualificato) della domanda di sostegno on-line e della domanda di pagamento seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (PSR) presente nell'area pubblica del Portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>.
5. Il potenziale richiedente che abbia interesse a delegare un Libero Professionista inoltra la delega, con allegata la richiesta del Libero Professionista di accesso per la compilazione di domande tramite il Portale SIAN, a mezzo PEC, all'Ufficio competente (dpd@pec.regione.abruzzo.it) fino a 15 giorni prima della scadenza dell'avviso, pena la mancata autorizzazione all'accesso stesso.
6. I modelli da utilizzare sono esclusivamente quelli pertinenti disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, sezione "Modulistica generale" al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale>.
7. Una volta inseriti tutti i dati, è possibile stampare la domanda in due modalità:
 - a. stampa provvisoria: consente di stampare la domanda compilata, di verificare se i dati inseriti sono corretti ed eventualmente correggerli;
 - b. stampa definitiva: attribuisce alla domanda il codice univoco di domanda AGEA (Barcode) che consente di individuare la domanda (domanda nello stato di STAMPATA). Dopo la stampa definitiva non è più possibile modificare i dati contenuti nella domanda.
8. La domanda deve riportare la firma OTP (One Time Password) del beneficiario. Il sistema produce il modello "conferma firma con OTP" che il beneficiario sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato di FIRMATA).
9. In caso di utente istituzionale (CAA, Libero Professionista) la domanda deve riportare la firma OTP (One Time Password) del beneficiario. Il sistema produce il modello "conferma firma con OTP" che il beneficiario sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato di FIRMATA).
10. La fase successiva è quella della firma con PIN statico, rilascio e protocollazione della domanda sul SIAN che consiste nell'invio telematico della stessa (domanda in stato "RILASCIATA-PROTOCOLLATA").
11. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda stessa.

12. Alla domanda, da cui si ricavi anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in applicazione degli adempimenti del DPCM 16/11/2014 previsti a far data dall'11/08/2016, deve essere allegata, in formato elettronico (sul SIAN), con firma digitale, tutta la documentazione elencata al successivo Art. 17.

ART. 17 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. La documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno è la seguente:
 - a. elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda;
 - b. copia di un documento di identità del soggetto proponente in corso di validità;
 - c. report "stampa censimenti", aggiornato, della BDA;
 - d. relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, lett. e);
 - e. certificazione di appartenenza all'*Apis mellifera Ligustica* di cui all'art. 8, comma 1, lett. h);
 - f. per gli aderenti all'Azione 2, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale il soggetto richiedente dichiara di aver acquisito l'assenso, anche informale, del/i proprietario/i dei terreni prescelti, al posizionamento delle arnie di ciascun apiario ed all'accesso degli incaricati dei controlli sul posto;
 - g. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale il soggetto richiedente dichiara l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 7.3 del presente Avviso.
2. La mancata presentazione della su elencata documentazione comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.

ART. 18 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

1. Scaduti i termini per la presentazione delle domande di sostegno, il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria– Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico - della Regione Abruzzo avvia il procedimento istruttorio mediante l'individuazione degli incaricati delle valutazioni di ricevibilità e di ammissibilità.
2. Le domande presentate sono protocollate al momento del rilascio direttamente nel portale SIAN.
3. Le domande di sostegno sono soggette a:
 - a) valutazione di ricevibilità;
 - b) valutazione di ammissibilità;
 - c) valutazione di merito;
 - d) concessione dei benefici.
4. La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza ed è effettuata mediante l'esame dei seguenti elementi:
 - a) presentazione entro i termini previsti;
 - b) sottoscrizione dell'istanza secondo le modalità specificate nel presente avviso pubblico;
 - c) presenza di valido documento di identità del richiedente.
5. Sono dichiarate irricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande che risultino:
 - a) non "rilasciate" dal sistema SIAN nei termini stabiliti;

- b) prive della firma del richiedente secondo le modalità specificate nel presente avviso pubblico;
 - c) prive di valido documento di identità del richiedente.
6. Gli incaricati dell'istruttoria concludono la verifica della ricevibilità mediante la redazione e sottoscrizione di una check list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.
 7. In caso di esito negativo della valutazione di ricevibilità l'istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata.
 8. L'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC con conseguente adozione del relativo provvedimento definitivo, nei tempi e modi disposti dalla L. 241/1990.
 9. In caso di esito positivo della valutazione di ricevibilità, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità. Tutte le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità da parte del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria – Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico.
 10. L'accertamento dei profili di ammissibilità attiene alla verifica di quanto di seguito specificato:
 - a) possesso dei requisiti di ammissibilità del proponente, dell'ambito territoriale e dell'oggetto dell'intervento indicati negli artt. 5, 6 e 7 del presente Avviso;
 - b) assenza di cause di esclusione di cui all'art. 7.3 del presente Avviso;
 - c) completezza documentale delle istanze: in assenza anche di uno solo dei documenti indicati all'art. 17 la domanda è dichiarata inammissibile;
 - d) rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal presente Avviso.
 11. Qualora per uno o più documenti, ancorché prodotti, trovi applicazione il soccorso istruttorio, il Servizio fissa un termine di 10 giorni consecutivi per la trasmissione a mezzo PEC di quanto richiesto: ove quanto richiesto non pervenga nei termini o risulti inadeguato, la domanda è dichiarata inammissibile.
 12. Dei controlli sopra effettuati sulla scorta di quanto dichiarato in domanda, viene dato atto in apposito verbale istruttorio di ammissibilità ed approvazione del progetto, firmato dal tecnico istruttore che, nei casi di istruttoria positiva, concluderà l'istruttoria stessa con l'inserimento, per la domanda presente nel portale SIAN, dell'importo del sostegno concesso.
 13. L'inammissibilità è comunicata al richiedente mediante PEC nella quale si specificano le relative motivazioni.
 14. Il richiedente, entro i seguenti 10 giorni consecutivi, può presentare istanza di riesame al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria– Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico al seguente indirizzo PEC: dpd019@pec.regione.abruzzo.it.
 15. Nei 10 giorni successivi il suddetto Servizio provvede all'istruttoria delle istanze, a cura di soggetti diversi dagli istruttori originari, ed a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle richieste in via definitiva, con motivato atto del Dirigente.
 16. Per tutte le domande risultate ammissibili il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria - Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico procederà alla valutazione di merito attraverso l'applicazione, a ciascun progetto, dei criteri di selezione e dei punteggi di cui all'art. 15.
 17. Il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria, sulla scorta delle conclusioni istruttorie riportate nei singoli verbali, con proprio atto approva la graduatoria in cui va esplicitato:
 - a. l'elenco delle domande di aiuto in posizione utile, ovvero ammissibili e finanziabili in relazione alla dotazione finanziaria disponibile di cui all'art. 14;

- b. l'elenco delle domande di aiuto ammissibili, ma non finanziabili per indisponibilità di risorse, **utilizzabile** ai fini di eventuali scorrimenti della graduatoria;
- c. l'elenco delle domande archiviate a seguito di esito negativo della istruttoria di ammissibilità o di rinuncia da parte del soggetto richiedente.

18. L'atto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo sezione Agricoltura. La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes e non è seguita da comunicazioni individuali.

ART. 19 - CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. Pubblicato l'elenco delle domande ammesse, il Servizio competente attribuisce, con formale provvedimento di ammissione il contributo previsto al Beneficiario (provvedimento di concessione).
2. Per ciascun soggetto ammesso, il provvedimento di concessione specifica:
 - a) numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
 - b) CUP;
 - c) nominativo beneficiario o ragione sociale;
 - d) codice fiscale o P. IVA;
 - e) contributo concesso;
 - f) la data inizio e di conclusione degli impegni di cui all'Art. 8.

ART. 20 – DOMANDA DI PAGAMENTO

1. Le domande di pagamento sono le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento. Il contributo è erogato annualmente previa presentazione di apposita domanda di pagamento a conferma degli impegni intrapresi.
2. A seguito della concessione del sostegno, incluso per il primo anno di impegno, il beneficiario presenta domande di pagamento annuali:
 - a. **entro il termine del 31 maggio 2024 rispetto al primo anno d'impegno annualità 2023**, pena applicazione di sanzioni e riduzioni secondo le vigenti disposizioni;
 - b. **entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo** rispetto a quello cui si riferisce l'impegno, per le successive annualità, pena applicazione di sanzioni e riduzioni secondo le vigenti disposizioni.
3. Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza di cui al comma 2, la relativa annualità di sostegno non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda di pagamento possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'intervento/azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.
4. Le domande di pagamento devono essere presentate, a pena di esclusione, solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione.
5. La domanda di pagamento deve essere compilata e trasmessa esclusivamente per via telematica al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (STA) competente per territorio, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo

Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, previo eventuale aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale informatizzato.

6. La domanda deve riportare la firma OTP (One Time Password) del richiedente. Il sistema produce il modello "conferma firma con OTP" che il richiedente sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato informatico di FIRMATA). La fase successiva è quella della firma con PIN statico da parte dei professionisti formalmente delegati o del CAA, nonché del rilascio e protocollazione della domanda sul SIAN che consiste nell'invio telematico della stessa (stato informatico di domanda RILASCIATA). La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda.
7. Le domande di pagamento devono essere riferite alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, negli alveari assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.
8. Alla domanda di pagamento deve essere allegata e trasmessa, per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), la seguente documentazione:
 - a. Aggiornamento annuale della relazione tecnica di cui all'art. 8, paragrafo 1, lett. e;
 - b. copia del Registro aziendale di cui all'art. 8, paragrafo 1, lett. g.
9. A seguito di ciò il Servizio Territoriale per l'Agricoltura (STA), competente per territorio, provvede allo svolgimento delle verifiche di cui al successivo art. 21.
10. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente per territorio sulla base dell'esito positivo del controllo del rispetto delle condizioni previste dall'Avviso.
11. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.

ART. 21 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

1. L'istruttoria delle domande di pagamento è affidata al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (S.T.A.) competente per territorio e si articola nella verifica documentale dell'istanza, tesa ad accertare la completezza, la pertinenza e la rispondenza alle prescrizioni del presente bando della documentazione trasmessa.
2. Qualora la documentazione risulti incompleta, il Servizio competente per l'istruttoria procede ad inviare richieste di integrazione assegnando un termine (minimo 10 giorni e massimo 30 giorni consecutivi) per la trasmissione della documentazione richiesta.
3. Una volta accertata la completezza, la pertinenza e la rispondenza alle prescrizioni del presente bando della documentazione trasmessa, nonché del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del rispetto degli impegni di cui all'art. 8 e dopo aver proceduto alle verifiche di legge, il Servizio competente procede all'adozione del provvedimento di liquidazione del pagamento dell'importo dovuto, mediante la compilazione di apposite "Check-list" ed alla elaborazione degli elenchi di liquidazione sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale gestito da AGEA (SIAN). Dell'adozione del provvedimento di liquidazione viene data comunicazione al beneficiario via PEC.
4. Nel caso d'istruttoria negativa, la Struttura competente comunica all'Ente beneficiario, mediante PEC ed ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/90 e s.m.i., l'inammissibilità della domanda di pagamento, esplicitando le motivazioni di inammissibilità con i relativi riferimenti giuridici.
5. Preliminarmente all'adozione del provvedimento di liquidazione del pagamento annuale la Struttura competente può effettuare anche una visita sul luogo (in situ) dell'operazione sovvenzionata. In occasione di tale visita in situ il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, tecnica

e amministrativa, necessaria alla verifica della corretta implementazione dell'intervento e del rispetto di tutti gli obblighi in capo allo stesso.

6. Una volta concluso il controllo sul sistema SIAN, viene registrata tale fase.
7. Successivamente il Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente assume i provvedimenti di liquidazione sulla base dell'esito positivo delle verifiche riguardo a:
 - a. controllo delle autodichiarazioni prodotte;
 - b. regolarità contributiva (DURC) o attestazione di regolarità contributiva per le ditte non assuntrici di manodopera;
 - c. esito (liberatorio) dell'informazione Antimafia rilasciata dalla competente Prefettura ove necessario.
8. Nel caso in cui si verificasse la fattispecie di verifica negativa del DURC, stante l'obbligo per AGEA, in qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni, con nota inoltrata ad AGEA, il Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente comunica l'importo da compensare.
9. Oltre a quanto previsto in precedenza, gli interventi finanziati possono essere soggetti ai controlli in loco di competenza dell'Organismo Pagatore.

ART. 22 – CONTROLLI E SANZIONI

1. L'avvio delle procedure previste con il presente bando avviene in assenza della definizione delle disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di "Verificabilità e Controllabilità degli interventi" (VECI) presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Tali disposizioni verranno stabilite con successivo atto.
2. In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni europee, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

ART. 23 - ERRORI PALESI

1. Le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette o adattate d'ufficio, ovvero su segnalazione dell'interessato, in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede come, a titolo esemplificativo:
 - a) meri errori di trascrizione che risultino palesi in base ad un esame minimale della domanda;
 - b) codice statistico o bancario errato;
 - c) errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
 - d) errori aritmetici;
 - e) discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda oppure tra informazioni fornite nel modulo di domanda e la documentazione allegata.
2. Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità e l'ammissibilità.

3. La domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata, tramite PEC, al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria – Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico (dpd019@pec.regione.abruzzo.it), che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di correzione.
4. Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di sostegno o di pagamento ed esso può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del pagamento richiesto.
5. Della correzione apportata si dà comunicazione tempestiva all'interessato tramite PEC.

ART. 24 - RECLAMI E RICORSI

1. Tutti i soggetti che inoltrano domanda di sostegno e/o di pagamento a valere sul presente avviso hanno facoltà di avanzare istanza di riesame al Dirigente del Servizio competente (Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria – Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico per le domande di sostegno e Servizi Territoriali per l'Agricoltura territorialmente competenti per le domande di pagamento), con le modalità già descritte nei paragrafi precedenti, o all'Organismo Pagatore nazionale, in relazione alla rispettiva competenza, in caso di provvedimento di non ammissibilità o di disconoscimento/riconoscimento parziale di pagamenti.
2. La presentazione dell'istanza di riesame deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni consecutivi dalla data di ricezione della PEC di comunicazione dell'esito della valutazione.
3. Nei 10 giorni successivi e consecutivi il Servizio competente provvede alla revisione istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori iniziali, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle richieste, dandone comunicazione via PEC all'interessato.
4. I reclami e ricorsi devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente ovvero all'AGEA, secondo la natura dell'oggetto del ricorso.
5. Oltre a presentare richieste di riesame contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:
 - a) ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - c) ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo intervenuti dopo l'adozione del provvedimento di concessione definitivo.

ART. 25 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).
2. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:

- a) Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura -Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria – Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico.
- b) Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti SRA18 – IMPEGNI PER L'APICOLTURA – CSR Abruzzo 2023/2027;
- c) Referente che ha curato la predisposizione e la pubblicazione del bando e per le attività di coordinamento: il Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico;
- d) Responsabile del procedimento: Il dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria;
- e) Data di presentazione dell'istanza: coincide con la data di “rilascio” dell'istanza da parte del SIAN;
- f) Ufficio dove si può prendere visione degli atti: Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria – Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico.

ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.
2. Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni viene aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.
3. Il presente bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle produzioni biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Regolamento (CE) 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
- Regolamento (UE) 2018/1584 del 22 ottobre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione

biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

- Legge 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell'apicoltura”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- L.R. 9 agosto 2013, n. 23, recante “Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizioni normative”;
- L.R. 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
- Piano Strategico Nazionale per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 finale del 2 dicembre 2022;
- DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione del “Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027”
- Determinazione n. DPD/179 del 17/07/2023 “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale 2023/2027. Presa d’atto Criteri di selezione delle operazioni, versione 1 - maggio 2023. Rettifica e sostituzione dell’Allegato A alla Determinazione DPD 147 del 7.06.2023”;
- Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42, Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

ALLEGATI

- 1) Relazione conclusiva, predisposta dall’Università di L’Aquila, recante i riferimenti alla Carta delle aree ammissibili con specificazioni riguardo agli habitat, alle specie botaniche e ai relativi periodi di fioritura (“cartografia”).

Il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria

(Dr. Carlo Maggitti)

Firmato digitalmente